

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1980

Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, prevede a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di avversità naturali, tre ordini di provvidenze:

a) finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite (di competenza del Ministero del tesoro);

b) contributi fino al 20 per cento del danno a favore delle imprese che provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati e contributi negli interessi, nella misura massima del 3 per cento e per la durata di 4 anni,

sui mutui di cui al precedente punto *a)* (pure di competenza del Ministero del tesoro);

c) contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di lire 180.000 alle piccole e medie imprese ed agli artigiani, il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000 (di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Per l'attuazione di tali provvidenze che, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità, sono state stanziare, dall'entrata in vigore della legge n. 50 ed in virtù delle successive integrazioni, le somme di li-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re 48.500 milioni per i finanziamenti di cui al punto *a*) e, rispettivamente, di lire 22.050 milioni e di lire 9.230 milioni per la concessione dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Delle suddette somme, una parte (rispettivamente lire 33.000 milioni per i finanziamenti di cui al punto *a*), lire 12.500 milioni per i contributi di cui al punto *b*) e lire 5.500 milioni per i contributi di cui al punto *c*) è destinata dalle leggi di stanziamento (n. 639 dell'8 agosto 1977, n. 2 del 3 gennaio 1978 e n. 17 del 19 gennaio 1979), esclusivamente a favore di specifiche calamità che hanno colpito i territori di alcune province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e della Valle d'Aosta, mentre l'altra parte (e, precisamente lire 15.500 milioni per i finanziamenti e, rispettivamente, lire 9.550 e lire 3.730 milioni per i contributi di cui ai punti *b*) e *c*), costituisce il « fondo » con cui far fronte a tutte le calamità che si abbattano sul territorio nazionale.

A seguito delle avversità naturali verificatesi su tutto il territorio nazionale, per le quali è già stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità ovvero è in corso il relativo decreto di riconoscimento, sono stati accertati danni per oltre 100.000 milioni di lire alle imprese industriali, commerciali ed artigiane interessate.

In relazione a tali danni ed in dipendenza del riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad alcuni degli eventi che li hanno causati, sono divenute operanti le disposizioni legislative che prevedono la concessione, nelle forme sopradescritte, delle provvidenze alle imprese danneggiate, molte delle quali sono già in possesso del relativo decreto prefettizio di accertamento del danno subito.

Poichè gli stanziamenti destinati a far fronte ai danni prodotti dalle calamità che si abbattano su tutto il territorio nazionale sono completamente esauriti, si rende necessario provvedere alla loro integrazione.

Peraltro, è stato possibile stanziare, nel fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, soltanto la somma di lire 10.000 milioni.

Al fine di reperire ogni mezzo per poter sostenere le spese che le suddette provvidenze comportano e poichè gli stanziamenti di cui alle menzionate leggi 8 agosto 1977, n. 639, 3 gennaio 1978, n. 2 e 19 gennaio 1979, n. 17, sono stati utilizzati solo in parte, viene tolto il vincolo di destinazione di tali stanziamenti previsto dalle stesse leggi a favore delle imprese colpite da specifiche calamità e se ne consente l'utilizzazione anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale danneggiate o distrutte da pubbliche calamità.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, oltre ad integrare i fondi predetti per la complessiva somma di lire 10 miliardi e a consentire l'utilizzazione delle somme residue sulle citate leggi particolari, si provvede ad apportare alcune modifiche alla menzionata legge n. 50 del 1952 per disporre di un sistema più appropriato di interventi e per snellire le attuali procedure. Si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli:

articolo 1: concerne la integrazione dei fondi per la concessione delle provvidenze di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) rispettivamente nelle misure di lire 6.000 milioni, lire 2.500 milioni e lire 1.500 milioni, per l'ammontare complessivo di 10.000 milioni di lire;

articolo 2: prevede la possibilità di utilizzare le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui alle sopracitate leggi 8 agosto 1977, n. 639, 3 gennaio 1978, n. 2 e 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis della legge n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni a favore delle imprese localizzate nelle province dalle stesse leggi indicate, anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale danneggiate o distrutte da pubbliche calamità riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234;

articolo 3: il tasso di interesse da applicare alle operazioni della specie — già fissato dalla legge n. 50 nella misura massima del 3 per cento — viene determinato

nella misura pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula dei contratti di finanziamento per i settori industriale, commerciale ed artigiano. In misura, cioè, corrispondente a quella del tasso agevolato stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno.

Tale modifica si rende necessaria al fine di introdurre, in analogia con altri settori di intervento statale, un sistema di determinazione del tasso di interesse che ne consenta la sua variazione in corrispondenza del mutare delle condizioni del mercato finanziario. Resta, però, invariata la misura del contributo in conto interessi che può essere pari al 3 per cento per la durata massima di quattro anni, cosicchè l'onere a carico delle imprese danneggiate rimane contenuto in limiti molto modesti;

articolo 4: la Commissione che, a termini dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, viene sentita ai fini dell'accertamento del danno subito da ciascuna impresa, viene integrata con il direttore provinciale del Tesoro e ciò al fine di assicurare in seno a tale organismo la presenza di un rappresentante del Ministero responsabile della spesa.

Sempre, poi, allo scopo di rendere più sollecita l'applicazione delle provvidenze le-

gislative sono previste per la suddetta Commissione membri sostituti;

articolo 5: i provvedimenti di concessione delle anticipazioni dei fondi occorrenti agli istituti di credito, vengono adottati con decreto del Ministro del tesoro senza il concerto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in atto previsto, e ciò al fine di rendere più sollecito l'intervento statale a favore delle imprese interessate;

articolo 6: prevede l'elevazione da lire 180.000 a lire 800.000 del contributo a fondo perduto da accordare alle piccole e medie imprese ed agli artigiani, ai sensi dell'articolo 7-bis di cui alla legge n. 50. Corrispondentemente — al fine di mantenere inalterato il rapporto del 20 per cento tra l'importo massimo concedibile e l'ammontare del danno accertato — viene elevato da lire 900.000 a lire 4.000.000 l'ammontare massimo del danno subito dalle imprese per usufruire del suddetto contributo.

Tale disposizione ha lo scopo di adeguare la misura del contributo previsto dal citato articolo 7-bis di cui alla legge n. 50 alla svalutazione verificatasi dal 1952 — data di entrata in vigore della legge n. 50 — ad oggi;

articolo 7: stabilisce la copertura della spesa e autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti commi:

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuarie.

Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento ».

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 feb-

braio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 800.000 ».

Art. 7.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede quanto a lire 5.000 mi-

lioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.